

**ALLEGATO “F” COMUNALE**

**MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AGLI INTERVENTI EDILIZI E AI MUTAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO  
Per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (Permesso di Costruire, SCIA o CILA)**

Ai fini di una maggiore chiarezza di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, nella causale di versamento dovranno essere in ogni caso specificati gli importi corrisposti singolarmente a titolo di contributo per:

- ↪ urbanizzazione primaria;
- ↪ urbanizzazione secondaria;
- ↪ costo di costruzione.

1) Possibilità di pagamento del contributo	2) Scadenza pagamento per: ↪ contributo non rateizzato ↪ prima rata di contributo rateizzato	3) Modalità di rateizzazione quota oneri edilizi		4) Garanzie in caso di contributi rateizzati da presentare alla scadenza di colonna 2)
		3a) N. rate	3b) scadenza pagamenti rate	
a) per intero: ↪ al ritiro del permesso di costruire; ↪ al momento della trasmissione della SCIA o della CILA; ↪ a far data dall'intervenuto mutamento di destinazione d'uso nei casi previsti dall'art. 191, comma 6, lettera c), della L.R. n. 65/2014. <u>Oppure:</u> b) rateizzato a seguito di richiesta scritta;	↪ al ritiro del titolo abilitativo; ↪ al momento della trasmissione della SCIA o della CILA; ↪ a far data dall'intervenuto mutamento di destinazione d'uso nei casi previsti dall'art. 191, comma 6, lettera c), della L.R. n. 65/2014.	<b>4 rate</b> compreso la prima di <b>uguale</b> <b>importo</b>	Al ritiro o deposito del titolo abilitativo 6 mesi 12 mesi 18 mesi	Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria pari all'importo degli oneri ancora dovuti, con possibilità di riduzione progressiva a seguito del pagamento di ogni singola rata o nel caso siano state presentate garanzie che consentano l'escussione immediata e diretta di ciascuna rata.

La richiesta di rateizzare il contributo con relativo prospetto dovrà essere allegata alla domanda di Permesso di Costruire, alla SCIA o alla CILA.

Il mancato o ritardato pagamento del contributo rispetto alle scadenze dei termini disposti dalle colonne 2, 3b e 4 darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 192 L.R. n. 65/2014. Se entro la scadenza di colonna 2) non viene corrisposto il pagamento della prima rata e fornite le garanzie fidejussorie di colonna 4), le sanzioni di cui all'art. 192 L.R. n. 65/2014 saranno applicate all'intero contributo anche in presenza di prospetto di rateizzazione presentato con la domanda di permesso di costruire, con la SCIA o con la CILA.

I termini indicati nella colonna 3b) decorrono dalla data di ritiro nel caso di Permesso di Costruire, dalla data di trasmissione nel caso di SCIA e CILA o a far data dall'intervenuto mutamento di destinazione d'uso nei casi previsti dall'art. 191, comma 6, lettera c) della L.R. n. 65/2014.

L'eventuale conguaglio del contributo derivante dalla certificazione di spesa del costo di costruzione per attività turistiche, commerciali e direzionali, dovrà essere corrisposto al Comune entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ma prima che pervenga al Comune l'attestazione dell'abitabilità/agibilità e comunque entro la scadenza dei termini di validità dell'atto abilitativo.